

D.D.S. n. 54/2016

N° di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PALERMO

C.F. 80012000826

Il Dirigente Capo del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge ed il regolamento di Contabilità Generale dello Stato;

VISTI gli articoli 98 e 99 del T.U. delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche, approvato con R.D. 25/07/1904 n. 523 e ss.mm.ii.;

VISTO il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775 e ss.mm.ii. nonché il regolamento 14/08/1920, n. 1285;

VISTO l'art. 19, comma 6 bis, della L.R. del 27/04/1999, n. 10 come integrato dall' art. 11 della L.R. 15/05/2013, n. 9;

VISTA l'istanza del 27/01/2015, prot. 722, inoltrata dal Comune di Lascari

P.IVA , Codice Fiscale 00549740827 , assunta al protocollo di questo Ufficio il 06/02/2015 al N° 8606, intesa ad ottenere il rilascio della concessione per l'occupazione di area del demanio fluviale del torrente "Calcavecchia", (iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Palermo [Suppl. G.U.R.I. n. 63 del 17/03/1955] al n. 31 e successivamente trasferito alla Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970, n.1503) per la

realizzazione di una via di fuga pedonale, mediante la costruzione di una passerella in acciaio per l'attraversamento; ;

VISTO il N.O. idraulico n°120282 del 03/04/2013 rilasciato da questo Ufficio del Genio Civile di Palermo che autorizza, con prescrizioni, le opere per la realizzazione di una via di fuga pedonale, mediante la costruzione di una passerella in acciaio per l'attraversamento e le relative opere di protezione e salvaguardia;

VISTA la planimetria catastale ove si evince che le opere di cantiere ed attraversamento interessano l'area demaniale individuata alle particelle 1698 e 1557 al foglio di mappa n. 12 del comune di Lascari ;

VISTA la quietanza di pagamento di € 208,95 (euro duecentotto/95) garanzia del pagamento dei canoni di cui al successivo art. 2 (**cauzione**) che il concessionario ha già costituito per la somma di € 208,95 (euro duecentotto/95) tramite versamento con bollettino postale del 04/06/2015 (VCYL 0268), al competente Cassiere Regione Siciliana;

VISTA la quietanza di pagamento di € 208,95 (euro duecentotto/95), effettuato in data 04/06/2015, del canone annuo per il 2015, tramite versamento con bollettino postale (VCYL 0269), al competente Cassiere Regione Siciliana;

VISTO il P.A.I. n.094 del 2005 da cui risulta che le opere di cui trattasi non insistono in aree a pericolosità geomorfologica e/o idraulica;

VISTI gli elaborati grafici, la relazione tecnica e la documentazione fotografica ove vengono descritti dettagliatamente i manufatti di attraversamento previsti;

CONSIDERATO che può essere rilasciata la concessione sopra indicata per anni 6 (sei) decorrenti dalla data di stipula del presente atto e che il canone annuo

anticipato ammonta ad € 208,95 (euro duecentotto/95);


RITENUTO di rilasciare al, Comune di Lascari , la concessione per l'occupazione di area del demanio fluviale del torrente "Calcavecchia",, per la realizzazione delle opere richieste.

DECRETA

Art. 1 Per i motivi espressi in premessa è assentita al Comune di Lascari , P.IVA , Codice Fiscale 00549740827 la concessione per l'occupazione di area del demanio fluviale del torrente "Calcavecchia", per la realizzazione di una via di fuga pedonale, mediante la costruzione di una passerella in acciaio per l'attraversamento, come meglio individuata nel N.O. idraulico n° 120282 del 03/04/2013 rilasciato da questo Ufficio del Genio Civile di Palermo che autorizza il Comune di Lascari , con prescrizioni, per le opere di attraversamento del torrente e le relative opere di protezione e salvaguardia;

Art. 2 La concessione viene rilasciata per anni 6 (sei) successivi e continui decorrenti dalla data di stipula del presente atto , subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel parere idraulico rilasciato da questo Ufficio del Genio Civile di Palermo e verso il pagamento del canone annuo anticipato di € 208,95 (euro duecentotto/95) da adeguarsi ai successivi aggiornamenti ISTAT.

Art. 3 Il canone annuo di concessione dovrà essere versato in rate annuali anticipate a partire dal 2015, (determinato secondo quanto stabilito dall'art. 4 della L. 21/12/1961, n.1501, aumentato come previsto dall'art. 14, comma 2, del D.L. 02/10/1981, n. 546 e dall'art. 7 del D.M. 02/03/199, n. 258). Detto canone dovrà essere rivalutato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall' ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed



impiegati, verificatesi nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.

24/12/1993, n. 537, così come richiamato dall'art. 19 della L.R. 27/04/1999, n. 10

e dovrà essere versato in rate annuali anticipate, e comunque entro il 30 maggio

di ogni anno, mediante versamento su c/c postale n. 00302901 , intestato a

"Cassiere Regione Siciliana - Unicredit S.p.A. - Ufficio Provinciale di

Palermo" con espressa indicazione, in corrispondenza della causale, dei dati

identificativi , la motivazione del versamento (**Concessione Demaniale**) e il

riferimento della pratica con la specifica evidenza della destinazione: **capitolo**

di entrata relativo n° 2622 - capo 22. .

Il bollettino di versamento in originale dovrà essere trasmesso, pena la

decadenza del Decreto di Concessione , all'Ufficio del Genio Civile competente,

entro il successivo 30 Giugno ,con nota di accompagnamento con l'indicazione

della pratica di riferimento.

Art. 4 L'amministrazione regionale provvederà allo svincolo ed alla restituzione

della cauzione all'avente diritto soltanto quando siano stati pienamente

regolarizzati e liquidati tra l'amministrazione stessa ed il Concessionario i rapporti

di qualsiasi specie derivanti dalla concessione e non esistano danni o cause di

danni possibili, imputabili al concessionario, oppure a terzi per il fatto dei quali il

Concessionario debba rispondere.

L'Amministrazione ha diritto di valersi dell'accennata cauzione per reintegrarsi dei

crediti da questa garantiti senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

Art. 5 Il bene viene concesso nello stato in cui si trova attualmente. Il

concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e

straordinaria, e le contribuzioni e gli obblighi di qualsiasi natura gravanti sul bene

stesso esonerando l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni

responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da qualsiasi causa conseguente l'utilizzo del bene dato in concessione.

Art. 6 La ditta concessionaria, non dovrà produrre danni agli argini, al letto del corso d'acqua, alle proprietà private e comunque in caso di piogge eccezionali, la stessa dovrà provvedere, senza preavviso da parte di quest'Ufficio, alla rimozione delle opere mobili che impediscono il deflusso delle acque. Oltre alle sopra esposte indicazioni, la ditta in questione è tenuta alla piena osservanza delle leggi e regolamenti sulle opere idrauliche.

Art. 7 Il concessionario dovrà ritenersi decaduto dalla concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, anche prima della scadenza, qualora il medesimo:

- a) abbia sub-concesso il bene, in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo;
- b) abbia mutato la destinazione del bene o, comunque ne abbia fatto un uso irregolare;
- c) si sia reso moroso nel pagamento del canone e dei servizi accessori a suo carico.

Art. 8 La violazione degli obblighi del rapporto di concessione comporta la revoca della concessione stessa e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. La revoca sarà comunicata al concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora si debba procedere al rilascio coattivo del bene, in seguito a revoca o decadenza della concessione, questo Ufficio procederà allo sfratto in via amministrativa, ai sensi dell'art. 823, comma 2, e dell'art. 828, comma 2, del codice civile.

Art. 9 In caso di ritardato pagamento del canone saranno applicati gli interessi

legali.

Art. 10 La concessione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Art. 11 Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il concessionario deve provvedere a propria cura e spese senza richiedere o pretendere alcun risarcimento ed indennizzo per le spese sostenute, su richiesta del concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e al ripristino dell'area demaniale oggetto della Concessione, lasciando la stessa sgombrata di materiali di risulta. In caso di inadempimento il concedente vi provvederà direttamente, addebitando la spesa al concessionario.

Art. 12 L'uso per la quale è concessa l'area demaniale non può essere diversa da quella sopra descritta, ed eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate.

Art. 13 La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi, è subordinata al possesso da parte del concessionario, di ogni autorizzazione prevista dalle normative vigenti in materia.

Art. 14 Il concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere di cui trattasi; deve eseguire a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o le modifiche delle opere realizzate, che il concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Art. 15 Essendo il contratto stipulato per un tempo determinato, non occorrerà per porre termine alla Concessione, alcuna reciproca disdetta. Sarà cura però, del concessionario comunicare rinuncia al concedente.

Art. 16 Qualora il concessionario fosse interessato al rinnovo dell'atto, dovrà presentare istanza in bollo un anno prima della scadenza della concessione

all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio.

Art. 17 Qualora la Prefettura segnalasse ,in fase successiva al rilascio della concessione il venire meno dei requisiti di cui all'art.67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n° 159 e s.m.i.,la concessione sarà annullata. Il concessionario si avrà comunque l'obbligo a ripristinare a suo carico e spese, i luoghi oggetto di concessione secondo le modificazioni effettuate e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente.

Art. 18 Sono fatti salvi tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di altri Enti, necessari alla realizzazione delle opere in argomento.

Art. 19 Per quanto non previsto nella presente Concessione, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.

Art. 20 Il concedente può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

Art. 21 Tutte le spese inerenti la presente Concessione, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del concessionario.

Palermo, 15-02-2016

Il Dirigente dell' U.O. 2


(Dott.ssa Daniela Costa)

Daniela Costa

Il Dirigente Capo Servizio

(Ing. Manlio Munafò)

Manlio Munafò



M

18000

E-10600

Comune: LASCARI
 Foglio: 12
 1 Particella: 1557

Scala originale: 1:2000
 Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

20-Mar-2015 8:34
 Prot. n. T31975/2015